

in detto Stato d'origine, secondo modalità diverse, da un'istruzione contraddittoria.

2. Le condizioni cui il titolo III della Convenzione subordina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie non sono soddisfatte per quanto riguarda i provvedimenti provvisori o cautelari disposti o autorizzati

da un giudice senza che la parte contro cui essi si rivolgono sia stata citata a comparire e destinati ad essere eseguiti senza essere stati prima comunicati a detta parte. Ne consegue che dette decisioni giurisdizionali non fruiscono del regime di riconoscimento e di esecuzione contemplato da detto art. III.

Nel procedimento 125/79,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai termini del protocollo del 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente fra:

BERNARD DENILAULER, Spessartstraße 26, 6204 Taunusstein 2,

opponente,

e

SNC COUCHET FRÈRES, Andrézieux-Bouthéon (Francia),

istante e opposta,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 24, 27, 34, 36, 46 e 47 della Convenzione del 27 settembre 1968 (GU 1972, n. L 299, pag. 32),

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe, A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

L'impresa Couchet frères, con sede ad Andrézieux-Bouthéon (Francia), istante nella causa principale, avendo compiuto diversi trasporti di merci per conto della ditta tedesca B. Denilauler senza ottenere il pagamento delle relative fatture, citava la controparte dinanzi al Tribunal de grande instance di Montbrison. Detto tribunale, con sentenza del 4 luglio 1979, dopo aver respinto l'eccezione di compensazione del debitore, per l'ammontare di 65 000 FF, condannava B. Denilauler al pagamento delle somme pretese, cioè 120 000 FF di base. In corso di causa il presidente del tribunale investito della controversia principale, in base all'art. 48 del Codice francese di procedura civile, autorizzava la ditta Couchet, con ordinanza del 7 febbraio 1979, ad operare il sequestro conservativo sui depositi bancari del Denilauler presso la Société générale alsacienne de banque a Francoforte sul Meno in ragione della somma di 120 000 FF, aumentata di 10 000 FF per spese ed interessi. L'ordinanza, emessa senza che il Denilauler fosse stato sentito, era esecutiva. Il Denilauler sostiene di aver impugnato l'ordinanza con ricorso sul quale non è stato ancora deciso.

Con istanza in data 19 febbraio 1979, proposta al Landgericht di Wiesbaden, la ditta Couchet chiedeva, in base alla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione), l'apposizione all'ordinanza della formula esecutiva per la Repubblica federale di Germania e la contemporanea emissione di un'ordinanza che le permettesse di sequestrare i menzionati depositi bancari.

In detta istanza faceva valere che la domanda d'esecuzione poteva essere accolta, malgrado il fatto che l'ordinanza francese di autorizzazione del sequestro non fosse stata notificata al Denilauler. La necessità di notifica, menzionata all'art. 47 della Convenzione, non riguardava, secondo l'istante, l'autorizzazione di sequestro, poiché altrimenti l'effetto sorpresa, decisivo per il successo di un sequestro, sarebbe stato annullato.

Con ordinanza del 23 marzo 1979 il presidente della sesta sezione civile del Landgericht di Wiesbaden accoglieva la domanda e disponeva che l'ordinanza francese del 7 febbraio 1979 fosse munita della formula esecutiva: ciò veniva fatto il 28 marzo 1979 dal cancelliere del Landgericht, che con atto dello stesso giorno procedeva al sequestro conservativo (Pfändungsbeschluss) richiesto.

Il Denilauler impugnava detta ordinanza mediante ricorso all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, richiedendone in

via principale l'annullamento per il motivo che, a norma degli artt. 27, n. 2, e 46, n. 2, della Convenzione l'istanza proposta al Landgericht di Wiesbaden andava respinta, non essendogli stata notificata l'istanza del 7 febbraio 1979 proposta al tribunale di Montbrison. In subordine, chiedeva che l'esecuzione forzata fosse autorizzata solo sino alla concorrenza di 55 000 FF, detratto cioè dalla somma di 120 000 FF l'importo di 65 000 FF, eccepito, senza successo, dinanzi alla giurisdizione francese in compensazione del proprio debito. A suo avviso, non è rilevante al riguardo il fatto che il credito opposto in compensazione dati da prima del momento (7 febbraio 1979) in cui il giudice francese ha autorizzato il sequestro conservativo.

Con ordinanza del 25 luglio 1979 l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, a norma dell'art. 3 del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 1968, proponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se gli artt. 27, 2°, e 46, 2°, della Convenzione si riferiscano anche ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti provvisori e cautelari, senza audizione della parte nei cui confronti questi vengono adottati.

2. Se l'art. 47, 1°, della Convenzione vada interpretato nel senso che la parte che chiede l'esecuzione deve produrre i documenti atti a comprovare l'avvenuta notifica della decisione da eseguire, anche se tale decisione consiste in un provvedimento provvisorio di carattere meramente cautelare.

3. Se, ai sensi dell'art. 36, 1° comma, della Convenzione, a prescindere da quanto disposto dall'art. 34, 2° comma, della stessa, la parte contro cui viene fatta valere l'esecuzione possa sollevare, opponendosi all'esecuzione di un provvedimento provvisorio e cautelare ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, eccezioni di carattere sostanziale, indipendentemente dal momento in cui sono accaduti i fatti sui quali le eccezioni si fondano; se cioè, in casi del genere, il debitore contro il quale viene fatta valere l'esecuzione possa ad esempio eccepire la compensazione di un credito spettantegli nei confronti della controparte già prima dell'adozione del provvedimento provvisorio nello Stato d'origine.

4. In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):

se, nel procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 36, 1° comma, della Convenzione, l'ammissibilità di eccezioni di carattere sostanziale sia esclusa dalla circostanza che il debitore contro il quale viene fatta valere l'esecuzione abbia già impugnato nello Stato d'origine la decisione ivi adottata, motivando l'impugnazione con le stesse eccezioni di carattere sostanziale da lui sollevate anche nel procedimento di opposizione all'esecuzione.»

L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 6 agosto 1979.

L'istante nel procedimento principale, con l'avv. G.H. Schroer, del foro di Francoforte sul Meno, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R.D. Munrow, Treasury Solicitor, il Governo italiano, rappresentato dal sig.

Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato F. Favara, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Behr, in qualità di agente, assistito dall'avv. W. D. Krause-Ablaß, del foro di Düsseldorf, hanno depositato osservazioni scritte in forza dell'art. 5 del protocollo del 3 giugno 1971, conformemente all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione.

II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

A — Sulla prima e sulla seconda questione

Con tali questioni si chiede, in sostanza, alla Corte di stabilire se i requisiti di forma cui la Convenzione subordina il riconoscimento (art. 27, n. 2) ed il riconoscimento e l'esecuzione (art. 46, n. 2, art. 47, n. 1) delle decisioni giudiziarie si applichino a procedimenti nazionali tendenti all'adozione di provvedimenti provvisori o cautelari che, a motivo del loro oggetto, sono strutturati in modo unilaterale, cioè senza la presenza della parte contro la quale sono rivolti. Secondo l'art. 27 le decisioni rese in uno Stato contraente non sono riconosciute negli altri Stati contraenti: «... 1) ... 2) se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace

regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese».

A norma dell'art. 46, «la parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre: 1) ... 2) se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace».

Ai sensi dell'art. 47 «la parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre: 1) qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata».

1. Osservazioni dell'istante nel procedimento principale (snc Couchet)

Secondo l'istante nella causa principale, gli artt. 27, n. 2), 46, n. 2), e 47, n. 1), della Convenzione non si applicano a procedimenti in cui, in conformità al diritto nazionale del giudice competente, siano stati adottati provvedimenti cautelari «inaudita altera parte». Dette disposizioni riguarderebbero decisioni giudiziarie prese in seguito a procedimento in contumacia, cioè un procedimento che, inteso come contraddittorio dall'attore, non lo diviene perché il convenuto è contumace. Esse non riguarderebbero procedimenti unilaterali aventi ad oggetto l'emissione di provvedimenti cautelari su semplice domanda del richiedente. Tale è il caso dei procedimenti di cui all'art. 48 del Codice di procedura civile francese (vecchio testo) ed agli artt. 917 e segg. del Codice civile tedesco, in forza dei quali i giudici competenti autorizzano il sequestro conservativo «inaudita altera

parte». Dal senso e dalla finalità del provvedimento cautelare risulta che non è possibile far dipendere l'apposizione della formula esecutiva, in applicazione della Convenzione, dal fatto che la domanda giudiziale sia stata notificata alla parte avversa. Un'esigenza del genere comprometterebbe l'effettività e l'effetto di sorpresa da cui dipende il successo di quel tipo di procedure. Poiché la Convenzione considera i provvedimenti giudiziari provvisori o cautelari decisioni riconoscibili ed eseguibili in un altro Stato contraente, è necessario che queste decisioni abbiano nello Stato richiesto la stessa effettività che nello Stato d'origine.

Le considerazioni esposte dovrebbero convincere del fatto che un'autorizzazione francese di sequestro conservativo deve essere munita di formula esecutiva in forza della Convenzione, anche se detta autorizzazione non è stata precedentemente notificata ai sensi dell'art. 47, n. 1), della Convenzione.

2. Le osservazioni del Governo del Regno Unito

Secondo il Regno Unito i termini della Convenzione sono chiari ed obbligano a rispondere che la formalità richiesta dagli artt. 27, n. 2, 46, n. 2 e 47, n. 1, deve essere rispettata, anche quando si chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione giudiziale che nello Stato contraente «d'origine» può essere emessa in seguito a procedimento non contraddittorio. A sostegno della propria tesi il Governo del Regno Unito a) invoca argomenti testuali, e b) richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze nelle relazioni

commerciali di un sequestro conservativo all'insaputa dell'altra parte.

ad a) Il Governo del Regno Unito ritiene che gli artt. 46, n. 2, e 47, n. 1, della Convenzione siano redatti in termini chiari ed imperativi e trae argomento anche dal testo dell'art. 33, 3° comma, secondo il quale i documenti di cui agli artt. 46 e 47 *devono* essere allegati all'istanza. Infine, l'art. 27, 2), — e questa opinione sarebbe quella accolta dalla dottrina — riguarderebbe non soltanto le decisioni emesse in contumacia vera e propria, ma anche quelle rese in esito ad un procedimento in cui il convenuto non sia stato presente.

Il Governo britannico ritiene esatta l'osservazione del giudice nazionale, secondo cui, se è necessaria l'applicazione in senso stretto dell'art. 27, n. 2, perché il giudice dello Stato richiesto verifichi che i diritti della difesa siano stati sufficientemente protetti nello Stato d'origine, un'applicazione del genere implica un altro risultato, non previsto, cioè quello di privare l'istante dell'effetto di sorpresa, il più delle volte necessario per il successo dei provvedimenti cautelari, che giustifica il carattere unilaterale dei procedimenti di quel tipo. Esso non crede però che l'intenzione degli autori della Convenzione di attribuire alle decisioni, nello Stato d'esecuzione, la stessa efficacia che nello Stato d'origine, fatta valere dal giudice nazionale, permetta di fare eccezione a quanto stabilito dagli artt. 46, n. 2, e 27, n. 2. Secondo gli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (non ancora in vigore) nell'interpretazione di un trattato bisogna tener conto dell'oggetto e dello scopo della convenzione, nonché del senso corrente dei ter-

mini impiegati, e da detto senso corrente, nella fattispecie non equivoco, si può prescindere soltanto quando esso conduca ad un risultato palesemente assurdo ed irragionevole.

ad b) L'interpretazione proposta dal Governo del Regno Unito, ben lungi dal condurre a risultati irragionevoli, perviene invece a risultati conformi alle necessità della prassi commerciale. Provvedimenti conservativi provvisori, ed in particolare il blocco di un conto bancario, hanno invero molto spesso effetti drastici, specialmente per imprese commerciali che, in seguito a procedimenti di cui non hanno avuto conoscenza, potrebbero vedersi bloccare conti sufficienti ad onorare i propri impegni all'estero, senza aver neppure avuto la possibilità di provvedere altrimenti per far fronte alla presentazione di titoli di credito od a pagamenti da effettuare. Con ciò potrebbero essere lesi seriamente non solo gli interessi del convenuto, ma anche quelli dei terzi. Per impedire seri pregiudizi ai diritti di queste altre persone ed evitare incertezza nelle transazioni commerciali è indispensabile che provvedimenti cautelari di tal genere siano portati rapidamente a conoscenza di tutti gli interessati e che costoro possano reagire immediatamente.

Il Governo del Regno Unito, pur ammettendo che il provvedimento cautelare costituito dal blocco di un conto deve, se del caso, poter essere messo a disposizione dell'attore, ritiene di estrema importanza che il convenuto, contro il

quale sia rivolto tale provvedimento, nonché qualsiasi interessato, abbiano la possibilità di chiedere nel più breve termine di far valere le proprie ragioni davanti al giudice che ha ordinato il provvedimento. Ciò è possibile soltanto se detto giudice è geograficamente vicino, se applica un sistema giuridico familiare alla parte colpita e se non ci sono difficoltà linguistiche. In altre parole, l'effetto di sorpresa di provvedimenti cautelari emessi su istanza di una parte, senza che la parte avversa ne abbia avuto conoscenza, dovrebbe, di norma, essere limitato allo Stato in cui il provvedimento è emesso.

Questa interpretazione costringe praticamente il richiedente provvedimenti provvisori di carattere conservativo, che intenda sorprendere il convenuto, a presentare l'istanza nello Stato in cui il provvedimento deve essere eseguito, anche se i giudici di questo Stato non sono competenti sul merito; secondo il Governo del Regno Unito l'art. 24 della Convenzione conferma che proprio questa è la soluzione appropriata nell'ambito della Convenzione «*exequatur*».

Il Governo del Regno Unito riconosce che la soluzione proposta è efficace soltanto se i giudici degli Stati contraenti sono competenti, conformemente alla propria legislazione, ad emettere provvedimenti esecutivi provvisori, pur non essendo competenti sul merito, ed ammette che nel Regno Unito ordinanze che bloccino i beni del convenuto possono essere adottate attualmente soltanto se

connesse con un ricorso che possa essere intentato davanti ai giudici nazionali. Una modifica della legislazione sarebbe però proprio in corso di elaborazione.

Il Regno Unito propone quindi che la Corte di giustizia risponda nel modo seguente alla prima ed alla seconda questione:

«Gli artt. 27, n. 2, 46, n. 2, e 47, n. 1, della Convenzione si applicano ai procedimenti in cui sono stati emessi provvedimenti cautelari "inaudita altera parte" nello stesso modo in cui si applicano ad altre decisioni emesse in contumacia.»

3. Le osservazioni del Governo italiano

Il Governo italiano richiama in primo luogo l'attenzione sull'art. 24 della Convenzione, che valorizzerebbe il carattere autonomo del processo cautelare rispetto al giudizio sul merito della controversia, lasciando alla legge di ogni Stato contraente il compito di prevedere l'estensione dei poteri cautelari dei giudici nazionali. Ne risulterebbe che le decisioni giudiziali che dispongono o consentono provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 24 rientrano nella nozione di «decisione» di cui all'art. 25 della Convenzione, cioè di decisioni giudiziarie riconoscibili ed eseguibili nello Stato richiesto.

Passando poi all'esame delle due prime questioni il Governo italiano osserva che dal testo della Convenzione non si ricava alcuna soluzione espressa. Il silenzio della Convenzione non può tuttavia essere interpretato nel senso di un'estensione al procedimento cautelare delle condizioni formali imposte dagli artt. 27, n. 2, e 46, n. 2. La necessità di far fronte a situazioni d'urgenza ha indotto i legi-

slatori degli Stati contraenti — tale è il caso in Italia, in particolare — ad attribuire ai giudici il potere di pronunziarsi, in determinate circostanze, «inaudita altera parte». Non può parlarsi in tal caso di «contumacia» del convenuto, poiché la sua partecipazione a questa fase del giudizio non è richiesta da una legge processuale. Le condizioni di forma prescritte dagli artt. 27, n. 2, e 46, n. 2, tenuto conto anche dell'art. 34, 1° comma, della Convenzione, non si debbono applicare all'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso nella fase iniziale del processo, nella quale la costituzione del contraddittorio non è prescritta come necessaria dalla legislazione dello Stato cui appartiene il giudice che detto provvedimento ha emesso. A detta fase iniziale unilaterale deve tuttavia seguire, nel più breve termine, una fase contraddittoria.

La soluzione data a proposito degli artt. 27, n. 2, e 46, n. 2, vale anche, per gli stessi motivi, per quanto riguarda l'art. 47, n. 1, della Convenzione.

4. Le osservazioni della Commissione

La Commissione dubita seriamente che gli artt. 27, n. 2, 46, n. 2 e 47, n. 1, della Convenzione si applichino anche al riconoscimento ed all'esecuzione di provvedimenti cautelari che possono essere adottati conformemente al Codice di procedura dello Stato di origine «inaudita altera parte». Essa motiva la propria tesi nel modo seguente:

— I provvedimenti cautelari volti alla tutela di diritti, emessi in forza degli ordini giuridici di alcuni Stati contraenti (Francia, Belgio, Repubblica federale di Germania, Italia e Paesi Bassi), si ispirano all'urgenza ed all'effetto di sorpresa che intendono

produrre. Il rifiuto di riconoscere ed eseguire detti provvedimenti toccherebbe un'importante categoria di decisioni e gli Stati contraenti non possono aver avuto l'intenzione di restringere a tal punto il campo d'applicazione della Convenzione.

- La Convenzione stessa prevede, all'art. 34, 1° comma, che quando si chiede l'esecuzione di una decisione giudiziaria straniera, il giudice dello Stato richiesto statuisce entro breve termine senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa presentare osservazioni. Se la Convenzione stessa rinuncia all'audizione del convenuto, allo scopo, precisamente — come risulta dalla Relazione *Jenard* (GU 1979, n. C 59, pag. 50) — di tutelare l'effetto di sorpresa, sarebbe contraddittorio rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti cautelari di identica portata emessi da giudici degli Stati contraenti. Bisogna invece partire dal principio che la Convenzione debba rafforzare l'efficacia dei provvedimenti provvisori a carattere cautelare, poiché il suo art. 24 ha previsto a tal fine nuove e più estese competenze dei giudici nazionali.
- Lo scopo della Convenzione di facilitare, mediante la semplificazione delle formalità, il riconoscimento, nonché l'instaurazione di rapidi procedimenti d'esecuzione delle decisioni giudiziarie, non verrebbe conseguito se si rifiutassero il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti cautelari provvisori, per il motivo che essi sono stati emessi «inaudita altera parte».
- Al momento dell'esame dell'art. 27, n. 2, e della corrispondente norma dell'art. 20, 2° comma, gli esperti go-

vernativi pensavano essenzialmente ai giudizi in contumacia e la Relazione *Jenard* (GU 1979, n. C 59, pag. 42) non offre ragioni per sostenere che dette disposizioni debbano essere estese alle domande di esecuzione di provvedimenti cautelari emessi nello Stato d'origine «inaudita altera parte».

La Commissione propone quindi di risolvere come segue le due prime questioni:

- «1. L'art. 27, n. 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non si applica a procedimenti nel corso dei quali siano stati emessi "inaudita altera parte" provvedimenti provvisori a carattere cautelare.
2. Con la domanda d'exequatur di un provvedimento provvisorio a carattere cautelare non si debbono necessariamente produrre i documenti comprovanti la notifica o la comunicazione ai sensi dell'art. 46, n. 2, e dell'art. 47, n. 1, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.»

B — Sulla terza e sulla quarta questione

Con tali questioni l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno vuole sapere se il convenuto in un procedimento d'esecuzione possa, in casi come quello descritto nell'ordinanza di rinvio, eccepire la compensazione di un credito spettantegli nei confronti della controparte già prima

dell'adozione del provvedimento provvisorio nello Stato d'origine. L'art. 14, n. 1, della legge tedesca 29 luglio 1972 esecutiva della Convenzione «*exequatur*» (BGBl. 1972, I, pag. 1328) stabilisce che «nell'ambito del ricorso (*Beschwerde*) contro la concessione dell'esecuzione forzata di una decisione, il debitore può anche presentare difese di merito, in quanto esse si fondino su fatti *posteriori* a detta decisione».

Il Denilauler ritiene ammissibile la compensazione da lui fatta valere, nonostante il fatto che il proprio debito fosse sorto prima dell'ordinanza del 7 febbraio 1979, ma sostiene che il momento determinante per stabilire se i fatti alla base della difesa di merito si siano verificati prima o dopo l'emissione dell'ordinanza, è quello in cui la compensazione è stata eccepita e non quello in cui i due crediti si sono trovati per la prima volta opposti l'uno all'altro in quanto compensabili.

1. Le osservazioni dell'istante nel procedimento principale

L'istante nel procedimento principale (snc Couchet)* ritiene che l'art. 14 della legge tedesca di esecuzione non si applichi a semplici provvedimenti giudiziari provvisori a carattere conservativo e rinvia all'ordinanza del Bundesgerichtshof del 16 maggio 1979 (*Recht der internationalen Wirtschaft* 1979, pag. 570), secondo la quale nel procedimento d'esecuzione non si possono prendere in considerazione eccezioni d'infondatezza dell'autorizzazione al sequestro conservativo, fondate su fatti verificatisi prima della sua concessione. Se nel procedimento di esecuzione si tenesse conto dei mezzi relativi al merito, si accorderebbero alla parte avversa più diritti di quanti non ne abbia nel proprio Stato in

relazione all'autorizzazione di sequestro concessa in suo sfavore.

In effetti, secondo gli artt. 917 e segg. del Codice di procedura civile tedesco, obiezioni di merito possono essere prese in esame soltanto in un procedimento di opposizione, e quando non riguardino, in linea di principio, il carattere esecutivo dell'autorizzazione di sequestro. Il giudice dello Stato richiesto può del resto subordinare l'esecuzione accordata alla costituzione di una garanzia, salvaguardando con ciò gli interessi del sequestrato.

Anche ammessa la possibilità di dedurre eccezioni contro la domanda, si dovrebbero comunque escludere eccezioni già dedotte dalla controparte nel procedimento instaurato nello Stato d'origine, in considerazione del principio della litispendenza.

2. Le osservazioni del Governo del Regno Unito

Il Governo del Regno Unito è dell'avviso che il convenuto non possa eccepire la compensazione. Secondo la Relazione *Jenard* (GU 1979, n. C 59, pag. 51) «l'opponente potrà tuttavia sollevare validamente eccezioni fondate su fatti posteriori alla sentenza straniera, per esempio dimostrando che ha saldato il debito dopo l'emanazione della sentenza straniera». Al Governo del Regno Unito non sembra tuttavia evidente che le stesse considerazioni valgano per la compensazione. In ogni caso, sebbene non lo si affermi chiaramente, ciò implica che un credito sorto prima della sentenza straniera costituisce una questione che deve

essere sollevata davanti al giudice d'origine e non davanti al giudice dello Stato richiesto.

Se la Corte condivide questo punto di vista riguardo alla terza questione non è più necessario che si pronunci sulla quarta. Tuttavia, se è necessaria anche una decisione su tale questione, a parere del Regno Unito il fatto che sia stato instaurato un procedimento d'appello davanti al giudice d'origine costituisce una ragione supplementare, in base al principio «*lis alibi pendens*», di non consentire che questioni sollevate in detto appello siano fatte valere dinanzi al giudice adito in opposizione all'esecuzione.

Il Regno Unito propone quindi la seguente soluzione per la terza e quarta questione:

«Il convenuto in un procedimento d'esecuzione non può eccepire, in detto procedimento, una compensazione sopravvenuta prima della sentenza resa dal giudice d'origine, a fortiori se ha già dedotto tale punto di diritto in un procedimento d'appello contro la decisione emessa nello Stato d'origine.»

3. Le osservazioni del Governo italiano

Secondo il Governo italiano la terza e la quarta questione concernono l'oggetto del giudizio di opposizione di cui all'art. 36 della Convenzione e quindi l'ambito di competenza giurisdizionale del giudice dinanzi al quale detta opposizione è proposta. Il carattere speciale dell'opposizione contro la decisione che accorda l'esecuzione induce a ritenere che gli

artt. 36 e segg. della Convenzione non intendono modificare né i criteri normali di ripartizione della competenza giurisdizionale fra i giudici dei diversi Stati contraenti, né la competenza fra i vari giudici all'interno del singolo Stato contraente. Appare quindi preferibile ritenere che oggetto della decisione resa sull'opposizione possa essere solamente la verifica del sussistere dei requisiti stabiliti dalla Convenzione per l'apposizione della formula esecutiva e la conseguente ammissione alle procedure esecutive.

Il giudizio di opposizione, in sostanza, null'altro è se non una continuazione del giudizio sulla istanza volta ad ottenere la concessione della formula esecutiva. Tale giudizio appare strutturato in due fasi: una prima fase nella quale «la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta» (art. 40 della Convenzione) non è chiamata a partecipare e comunque non può, neppure intervenendo, «presentare osservazioni» (art. 34, 1° comma, della Convenzione), e una seconda fase — eventuale — promossa con la opposizione ai sensi dell'art. 36 della Convenzione.

Argomenti in tal senso possono essere tratti anche dagli artt. 38 e 39 della Convenzione, nei quali sono previsti solamente provvedimenti concernenti i tempi dell'esecuzione e la prestazione di una garanzia.

Il Governo italiano propone quindi che si risolvano la terza e la quarta questione come segue:

«Nel giudizio di opposizione di cui all'art. 36 della Convenzione di Bruxelles non sono ammesse eccezioni o difese diverse da quelle concernenti la concessione della formula esecutiva.»

4. Le osservazioni della Commissione

A parere della Commissione, il principio secondo il quale la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito vale per il procedimento relativo al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni nell'ambito della Convenzione. In via eccezionale però l'opponente potrà validamente sollevare, come indica la Relazione *Jenard* (GU 1979, n. C 59, pag. 51) eccezioni fondate su fatti posteriori alla sentenza straniera, per esempio dimostrando che ha saldato il debito dopo l'emanazione della sentenza straniera. L'art. 14, n. 1, della legge tedesca di esecuzione della Convenzione costituisce applicazione di detto principio. Tuttavia, nei giudizi relativi all'esecuzione di provvedimenti cautelari provvisori, bisogna escludere i mezzi dedotti contro il diritto cui si riferisce il provvedimento cautelare, già per la semplice ragione che il giudice straniero, nel disporre il provvedimento cautelare, non procede in genere ancora all'esame definitivo del diritto cui si riferisce il provvedimento. Tale esame definitivo ha luogo soltanto col proseguimento del procedimento dinanzi al giudice straniero, o nel corso di un procedimento separato.

Fondandosi sull'ordinanza del Bundesgerichtshof del 16 maggio 1979, sopra citata, la Commissione ritiene che soltanto nel proseguimento del procedimento dinanzi al giudice dello Stato d'origine, o nel corso del procedimento separato in cui si decide definitivamente sul diritto litigioso, il convenuto può presentare difese sul merito, non nel procedimento d'exequatur del provvedimento cautelare, poiché altrimenti il giudice competente per l'exequatur invaderebbe il campo della competenza del giudice che decide definitivamente sul diritto in questione.

Per evitare ciò l'art. 21 della Convenzione prevede che, qualora davanti a giu-

dici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Poiché l'opponente nella causa principale ha già dedotto il mezzo relativo alla compensazione nel procedimento dinanzi al Tribunal de Grande Instance, spetta a detto tribunale francese pronunciarsi sulla compensazione.

In base alle osservazioni sopra riferite, la Commissione propone la seguente soluzione della terza e della quarta questione:

«Nell'ambito della procedura di exequatur di provvedimenti provvisori a carattere conservativo, sono esclusi mezzi del debitore volti contro il diritto oggetto del provvedimento cautelare, a prescindere dall'epoca in cui sono sorti i motivi sui quali detti mezzi si fondano.»

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 26 febbraio 1980 hanno svolto le proprie osservazioni orali l'opponente, con l'avvocato Dr. G. H. Schroer, del foro di Francoforte sul Meno, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato Dr. W. D. Krause-Ablas, del foro di Düsseldorf, ed il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. K. M. Newman, C. B., Under Secretary, Lord Chancellor's Office.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 26 marzo 1980.

In diritto

- 1 Con ordinanza del 25 luglio 1979, pervenuta alla Corte il 6 agosto seguente, l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha posto, in forza del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione) (GU 1972, n. L 299, pag. 32), quattro questioni relative all'interpretazione degli artt. 24, 27, n. 2, 34, 2° comma, 36, 1° comma, 46, n. 2, e 47, n. 1, di detta Convenzione.

- 2 Il Tribunal de Grande Instance di Montbrison (Francia) veniva investito nel 1978 della controversia opponente un creditore — la ditta Couchet frères — al suo debitore — la ditta Denilauler —. Nell'esercizio dei poteri a lui conferiti dall'art. 48 del codice di procedura civile francese, il presidente del tribunale di cui trattasi emetteva, il 7 febbraio 1979, su istanza del creditore e «inaudita altera parte», un'ordinanza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, che autorizzava il creditore ad operare sequestro conservativo sul conto del suo debitore presso una banca di Francoforte sul Meno a garanzia di un credito valutato in 130 000 FF. Secondo il diritto francese, il sequestro conservativo, che il creditore è stato così autorizzato ad operare, può essere eseguito senza che l'ordinanza sia stata previamente notificata al debitore sequestrato.

- 3 Le questioni sottoposte alla Corte sono state sollevate nell'ambito di un procedimento instaurato dinanzi al giudice tedesco per ottenere l'apposizione della formula esecutiva all'ordinanza francese e la contemporanea emissione di un «Pfändungsbeschuß» per il pignoramento delle somme presso la banca. Il procedimento si è svolto in primo grado dinanzi al presidente del Landgericht di Wiesbaden che, il 23 marzo 1979, accordava l'exequatur, con la conseguenza che il sequestro veniva eseguito il 28 marzo; tutto ciò senza che il debitore fosse stato parte in detti procedimenti. Sembra che l'ordinanza del presidente del Landgericht di Wiesbaden sia stata notificata al debitore soltanto il 3 maggio 1979; questi proponeva immediatamente opposizione dinanzi all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, che ha posto le questioni di cui la Corte è investita.

- 4 Le questioni tendono in primo luogo a veder chiarito se decisioni di organi giurisdizionali di uno Stato contraente che autorizzino provvedimenti provvisori e conservativi senza che la parte contro cui essi sono rivolti sia stata chiamata a comparire, provvedimenti di cui detta parte avrà conoscenza soltanto dopo la loro esecuzione, possano essere riconosciute e rese esecutive in un altro Stato contraente senza essere state previamente notificate alla parte contro cui si rivolgono (questioni 1 e 2). Esse intendono in secondo luogo ottenere precisazioni sui mezzi difensivi che la parte nei confronti della quale è chiesta l'esecuzione può far valere quando propone contro l'autorizzazione dell'esecuzione l'opposizione di cui all'art. 36 della Convenzione (questioni 3 e 4).

Sulle due prime questioni

- 5 Le due prime questioni, che vanno risolte insieme, suonano:
- «1. Se gli art. 27, 2°, e 46, 2°, della Convenzione si riferiscano anche ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti provvisori e cautelari, senza audizione della parte nei cui confronti questi vengono adottati.
2. Se l'art. 47, 1°, della Convenzione vada interpretato nel senso che la parte che chiede l'esecuzione deve produrre i documenti atti a comprovare l'avvenuta notifica della decisione da eseguire, anche se tale decisione consiste in un provvedimento provvisorio di carattere meramente cautelare».
- 6 Nelle loro osservazioni la Commissione, il Governo italiano e l'istante nel procedimento principale sostengono che decisioni del genere debbono fruire del riconoscimento e della formula esecutiva nello Stato contraente richiesto senza essere state previamente notificate alla parte contro cui si rivolgono. Lo scopo specifico di questo tipo di provvedimenti provvisori o cautelari sarebbe quello di provocare un effetto di sorpresa destinato a salvaguardare i diritti minacciati della parte che li richiede, impedendo la parte contro cui sono rivolti di far scomparire i beni di cui dispone, sia che essi costituiscano la materia del contendere, sia che essi costituiscano la garanzia del creditore. L'esigere che il riconoscimento e l'esecuzione di simili decisioni siano subordinati alla loro previa notificazione alla controparte fin dallo stadio del procedimento che si svolge nello Stato contraente di origine, equivarrebbe a privarle di qualsiasi significato.

Il Governo del Regno Unito è invece dell'avviso che il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni debbano essere subordinati alle condizioni enunciate agli artt. 27, 46 e 47 riguardo alla notificazione all'altra parte. Esso riconosce che questa esigenza elimina l'effetto di sorpresa proprio di dette decisioni e toglie loro ogni portata pratica, così da equivalere al rifiuto del riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni di cui si tratta. Questa conseguenza sembra ad esso tuttavia meno grave dei rischi, a suo parere intollerabili, fatti correre — alle imprese che hanno beni in diversi Stati contraenti — da una procedura la quale imponga al giudice dello Stato richiesto di autorizzare provvedimenti che blocchino beni situati in tale Stato, senza che il proprietario di detti beni abbia mai avuto l'occasione di far valere le proprie ragioni, né dinanzi al giudice dello Stato d'origine, né dinanzi a quello dello Stato richiesto, e ciò pure se detti beni possono essere stati lecitamente destinati a far fronte ad altri impegni. Soltanto il giudice competente dello Stato in cui si trovano i beni sarebbe in grado di valutare, in piena conoscenza di causa, la necessità di autorizzare provvedimenti provvisori o cautelari del tipo di cui trattasi. Il Governo del Regno Unito fa inoltre valere che il suo punto di vista non crea lacune nel sistema della Convenzione, poiché l'art. 24 di questa permette, in effetti, a qualsiasi parte di rivolgersi, per ottenere provvedimenti provvisori e cautelari contemplati dalla legge di uno Stato contraente, agli organi giurisdizionali di tale Stato, anche se competente a conoscere del merito è il giudice di un altro Stato contraente.

- 7 L'art. 27 della Convenzione enumera le condizioni cui è soggetto in uno Stato contraente il riconoscimento delle decisioni rese in un altro Stato contraente. Secondo il n. 2 di tale articolo, il riconoscimento deve essere rifiutato «se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese». L'art. 46, n. 2, precisa che la parte richiedente il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa in contumacia in un altro Stato contraente deve produrre, con altri documenti, la prova che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.

- 8 Queste disposizioni non sono state evidentemente concepite per essere applicate a decisioni giurisdizionali che, ai sensi del diritto nazionale di uno Stato contraente, sono rese senza la presenza della parte contro cui si rivolgono e sono eseguite senza essere previamente comunicate a quest'ultima. Dal raffronto delle diverse versioni linguistiche dei testi in questione, ed in particolare delle espressioni usate per designare la parte non presente, risulta che dette disposizioni riguardano l'ipotesi di un procedimento in linea di principio contraddittorio, ma in cui il giudice è nondimeno autorizzato a statuire quando il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituisce.
- 9 La situazione è analoga per l'art. 47, n. 1, della Convenzione, secondo il quale la parte che chiede l'esecuzione deve produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata. Questa disposizione, che riguarda le sentenze rese sia in contraddittorio, sia in contumacia, nello Stato d'origine, non può, per l'ipotesi data, applicarsi alle decisioni del tipo di quelle su cui si controverte, le quali sono di natura diversa.
- 10 Dalla circostanza che gli artt. 27, n. 2, 46, n. 2, e 47, n. 1, non si possono applicare a decisioni del tipo in questione senza snaturarne la sostanza e la portata, non si può però trarre la conclusione che tali decisioni debbano nondimeno essere riconosciute ed eseguite nello Stato richiesto. Si deve esaminare se le decisioni giurisdizionali di questo tipo possano fruire, tenuto conto del sistema della Convenzione e delle sue finalità, del regime semplificato di riconoscimento e di esecuzione previsto dalla Convenzione.
- 11 In favore di una soluzione positiva la Commissione ed il Governo italiano fanno valere che, secondo il suo art. 25, la Convenzione riguarda tutte le decisioni rese dalle giurisdizioni degli Stati contraenti, senza distinguere fra quelle oggetto di un procedimento contraddittorio e quelle rese senza che l'altra parte sia stata citata a comparire. Essa comprenderebbe nel suo campo d'applicazione, come risulterebbe dall'art. 24, i provvedimenti provvisori o cautelari che, secondo il diritto dei diversi Stati contraenti, sono spesso adottati, a motivo della loro stessa natura o della loro urgenza, «inaudita altera parte». Gli Stati contraenti non potrebbero aver avuto l'intenzione di restrin-

gere a tal punto il campo d'applicazione della Convenzione senza che ciò fosse stato espressamente indicato nel testo. Infine, dall'art. 34 della Convenzione, secondo cui il procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione si svolge «senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni», risulterebbe chiaramente che la Convenzione stessa ammette che i procedimenti non contraddittori sono, quando le circostanze lo giustificano, conciliabili col principio fondamentale dei diritti della difesa.

- 12 Questi argomenti non possono prevalere sui principi a fondamento della Convenzione e sul suo sistema.
- 13 L'insieme delle disposizioni della Convenzione, tanto quelle del titolo II, relative alla competenza, quanto quelle del titolo III, relative al riconoscimento ed all'esecuzione, esprimono l'intenzione di aver cura che, nell'ambito degli obiettivi della Convenzione stessa, i procedimenti conducenti all'adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa. La Convenzione, nel titolo III, si mostra molto liberale quanto al riconoscimento ed all'esecuzione, proprio a motivo delle garanzie assicurate al convenuto nel procedimento di origine. Alla luce di queste considerazioni appare chiaramente che la Convenzione si riferisce essenzialmente alle decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengono richiesti in uno Stato diverso da quello d'origine, sono state precedute, o avrebbero potuto essere precedute, in detto Stato d'origine, secondo modalità diverse, da un'istruzione contraddittoria. Non si può quindi dedurre dal sistema generale della Convenzione che fosse necessaria un'espressione formale di volontà per escludere dal beneficio del riconoscimento dell'esecuzione le decisioni del tipo di quelle di cui è causa.
- 14 L'argomento per analogia tratto dall'art. 34 della Convenzione non è neppure esso decisivo. Il carattere del resto provvisoriamente non contraddittorio del procedimento di exequatur deve precisamente essere messo in relazione col carattere liberale della Convenzione in materia di esecuzione, giustificato dalla certezza che nello Stato d'origine ha avuto, o ha potuto, avere luogo una discussione in contraddittorio. Se il carattere non contraddittorio del procedimento di exequatur di cui all'art. 34 si giustifica anche per l'effetto di sorpresa che deve essere proprio di tale procedimento al fine di evitare che il

convenuto possa sottrarre i propri beni a qualsiasi provvedimento di esecuzione, si tratta però di un effetto di sorpresa attenuato, poiché presuppone una discussione in contraddittorio nello Stato d'origine.

- 15 L'esame della funzione attribuita nell'insieme del sistema della Convenzione all'art. 24, dedicato in modo speciale ai provvedimenti provvisori e cautelari, porta inoltre alla conclusione che, per quanto riguarda tale genere di provvedimenti, è stato concepito un regime speciale. Se è vero che i procedimenti del tipo di quelli di cui è causa, che autorizzano provvedimenti provvisori e cautelari, sono conosciuti dai sistemi giuridici di tutti gli Stati contraenti e, in presenza di determinate condizioni, possono essere considerati compatibili col rispetto dei diritti della difesa, si deve però sottolineare che la concessione di tal genere di provvedimenti richiede da parte del giudice una particolare circospezione ed una conoscenza approfondita delle circostanze concrete in cui il provvedimento dovrà esplicare i propri effetti. Secondo i casi, ed in particolare secondo gli usi commerciali, egli deve poter limitare nel tempo l'autorizzazione o, per quanto riguarda la natura dei beni o delle merci oggetto dei provvedimenti prospettati, esigere garanzie bancarie o nominare un custode delle cose sequestrate e, in generale, subordinare l'autorizzazione a tutte le condizioni necessarie per garantire il carattere provvisorio o cautelare del provvedimento disposto.
- 16 Il giudice del luogo, o in ogni caso dello Stato contraente, in cui sono situati i beni oggetto dei provvedimenti richiesti, è certamente il più qualificato per valutare le circostanze che possono condurre alla concessione od al rifiuto dei provvedimenti richiesti od alla prescrizione delle modalità e delle condizioni che l'istante dovrà rispettare per garantire il carattere provvisorio e cautelare dei provvedimenti autorizzati. La Convenzione ha tenuto conto di queste necessità stabilendo, all'art. 24, che i provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possano essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della Convenzione, competente a conoscere nel merito è il giudice di un altro Stato contraente.

- 17 L'art. 24 non esclude che provvedimenti provvisori o cautelari disposti nello Stato d'origine in esito ad un procedimento di natura contraddittoria — fosse anche contumacia — possano divenire oggetto di riconoscimento e di autorizzazione all'esecuzione alle condizioni stabilite dagli artt. 25-49 della Convenzione. Per contro, le condizioni cui il titolo III della Convenzione subordina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie non sono soddisfatte per quanto riguarda i provvedimenti provvisori o cautelari disposti o autorizzati da un giudice senza che la parte contro cui essi si rivolgono sia stata citata a comparire e destinati ad essere eseguiti senza essere stati prima comunicati a detta parte. Ne risulta che questo tipo di decisioni giurisdizionali non fruiscono dell'esecuzione semplificata prevista al titolo III della Convenzione. L'art. 24, come sottolinea giustamente il Governo del Regno Unito, mette tuttavia a disposizione dei soggetti dell'ordinamento un procedimento che elimina in gran parte gli inconvenienti di tale esclusione.
- 18 Si devono quindi risolvere le due prime questioni nel senso che le decisioni giurisdizionali contenenti autorizzazione di provvedimenti provvisori o cautelari, rese senza che la parte contro cui si rivolgono sia stata citata a comparire e destinate ad essere eseguite senza essere state prima notificate, non fruiscono del regime di riconoscimento e di esecuzione di cui al titolo III della Convenzione.

Sulla terza e sulla quarta questione

- 19 Vista la soluzione data alle due prime questioni, non è più necessario esaminare la terza e la quarta, che sono divenute prive di oggetto.

Sulle spese

- 20 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza del 25 luglio 1979, registrata nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1979, dichiara:

Le decisioni giurisdizionali contenenti autorizzazione di provvedimenti provvisori o cautelari, rese senza che la parte contro cui si rivolgono sia stata citata a comparire e destinate ad essere eseguite senza essere state prima notificate, non fruiscono del regime di riconoscimento e di esecuzione di cui al titolo III della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Kutscher	O'Keeffe	Touffait	Mertens de Wilmars	Pescatore
Mackenzie Stuart	Bosco	Koopmans	Due	

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 maggio 1980.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 26 MARZO 1980 ¹

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

Il presente procedimento pregiudiziale vi perviene dalla Corte d'appello (Oberlan-

desgericht) di Francoforte sul Meno, nella Repubblica federale di Germania, in connessione con una controversia opponente la Snc Couchet frères, impresa di trasporti francese, ed un cliente tede-

¹ — Traduzione dal francese.